



**OGGETTO:** Parziale modifica della DGR n° 52/2002 relativa agli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale del Lazio - Approvazione nuovo schema di convenzione con gli istituti di credito concedenti i finanziamenti.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo

VISTA la legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente: "Interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale del Lazio";

VISTA la legge regionale 17 maggio 1985, n. 71 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18/5/1984 n. 21";

VISTO l'art. 31 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 che modifica la citata L.R. n. 21/84;

VISTI gli art.li 26 e 22 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 che modificano rispettivamente gli art.li 31 e 77 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;

VISTO l'art. 173 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

VISTO l'art. 48 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 che modifica il citato art. 173 della legge regionale n. 10/2001;

VISTO l'art. 58 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 che modifica la citata L.R. n. 21/84 e detta criteri per la formulazione del Piano degli interventi per il 2001;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di finanziamento introdotte dai citati art. 31 della L.R. 6/1999 e art. 48 della L.R. 24/2001 si rende necessario procedere alla stipula di apposite convenzioni con gli Istituti di credito, secondo l'allegato schema;

VISTA la propria Deliberazione n° 52 del 18 gennaio 2002 con la quale, tra l'altro, si approva lo schema di convenzione da stipulare con gli istituti di credito concedenti i finanziamenti;

RILEVATO che, a seguito di richiesta dalla Banca di Roma, è necessario apportare modifiche allo schema di convenzione approvato con la citata DGR n° 52/2002;

all'unanimità

## DELIBERA

1) a parziale modifica della della DGR n° 52/2002 relativa agli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale del Lazio, di sostituire lo schema di convenzione da stipulare con gli istituti di credito concedenti i finanziamenti con lo schema allegato alla presente deliberazione;

2) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport a stipulare le convenzioni di cui al precedente punto 1).

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

04 MAR. 2002



ALLEG. N. 224  
DELLA LEGGE N. 224

DEL

CONVENZIONE

Tra

la Regione Lazio con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581 (che sarà di seguito denominata "Regione"), rappresentato da ..... nella qualità di .....

La Banca ....., con sede in ....., codice fiscale n. ...., capitale sociale ....., iscritta nel registro delle imprese di ..... al n. .... (che sarà di seguito denominata "Banca"), rappresentato da ..... nella qualità di .....

ART. 1

La Banca si impegna a concedere mutui chirografari, della durata di 20 anni, a favore dei beneficiari individuati dalla Regione, per gli interventi destinati allo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale del Lazio di cui alla legge regionale 18 maggio 1984 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui saranno concessi, ad insindacabile giudizio della Banca e alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella presente convenzione, a seguito del positivo esito dell'istruttoria di merito e per un importo massimo consentito dalle rate di rimborso, comprensive di capitali ed interessi, pari ciascuna al contributo annuo determinato da apposito provvedimento regionale.

ART. 2

Preso atto che l'importo concesso a mutuo potrebbe non essere sufficiente a finanziare interamente la spesa necessaria per l'intervento ammesso a contributo, a richiesta del beneficiario, la Banca valuterà, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di concedere ulteriore credito, in relazione alla capacità di rimborso del medesimo e alle garanzie acquisibili.

### ART. 3

Ai fini della determinazione degli importi dei finanziamenti da concedere ai beneficiari, fa fede il quadro economico di previsione approvato dalla Regione, contestualmente alla presa d'atto del progetto esecutivo, ovvero di quello formalmente approvato dalla Regione in sede di autorizzazione di eventuali perizie di variante, a norma dell'art. 93 della legge regionale 07/06/1999, n. 6.

### ART. 4

Le perizie di variante sono regolate, per l'aspetto tecnico, dall'articolo 25 della legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e, per gli aspetti finanziari a carico della Regione, dall'art. 93 della già citata legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

### ART. 5

La Banca avvia l'istruttoria dei mutui da concedere sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Regione circa i soggetti da finanziare e l'importo della spesa ammessa al beneficio del contributo regionale. Dette comunicazioni sono corredate dalla documentazione, regolarmente approvata dalla Regione stessa, necessaria per poter pervenire alla deliberazione dei relativi finanziamenti bancari.

### ART. 6

La Banca invia comunicazione alla Regione circa l'avvenuta deliberazione del mutuo, corredata dai dati necessari per gli ulteriori adempimenti di competenza.

### ART. 7

L'erogazione dei mutui è subordinata all'accertamento, a spese dei beneficiari, della completa realizzazione delle opere non finanziate ai sensi del precedente art. 1.

La Banca si avvarrà, all'uopo, delle prestazioni dei propri tecnici di fiducia.

Della avvenuta erogazione dei finanziamenti è data comunicazione alla Regione a mezzo di lettera raccomandata.

### ART. 8

La Regione accetta, ai fini del riconoscimento al beneficiario dei contributi previsti dalla legge, il seguente procedimento operativo della Banca per l'erogazione dei mutui:

- a) erogazione in unica soluzione dell'intera somma mutuata;
- b) contestuale versamento di detta somma su apposito conto corrente intestato al beneficiario, vincolato all'esecuzione dei lavori;
- c) utilizzo, da parte dei beneficiari, delle somme vincolate, su stati d'avanzamento dei lavori, previo accertamento delle opere eseguite ad opera del tecnico incaricato dalla banca.

#### ART. 9

Le erogazioni dei mutui non possono superare l'importo corrispondente al finanziamento concesso, al netto di eventuali ribassi d'asta ottenuti in sede di aggiudicazione dell'appalto dei lavori.

#### ART. 10

Il rimborso dei mutui avviene con rate annuali posticipate, alle condizioni concordate tra la Banca e il mutuatario nell'apposito contratto di mutuo da trasmettere, in copia, alla Regione. Ciascuna rata è interamente coperta dal contributo a carico della Regione. Il periodo di ammortamento ha inizio dal primo giorno del trimestre solare immediatamente successivo alla data di erogazione del mutuo.

Eventuali interessi di preammortamento sono a carico del beneficiario.

#### ART. 11

Dietro acquisizione di specifico mandato all'incasso del beneficiario a favore della Banca, da notificare alla Regione, quest'ultima effettua il versamento annuale delle quote a proprio carico, per l'intera durata del periodo di ammortamento e con valuta data di scadenza di ciascuna rata di rimborso, direttamente alle filiali della Banca.

#### ART. 12

La Banca comunica alla Regione le eventuali estinzioni, totali o parziali, dei mutui e, in quest'ultima ipotesi, trasmette anche il nuovo piano di ammortamento accettato dal beneficiario.

La Regione dispone, per i mutui estinti interamente, la sospensione dell'erogazione del contributo alla Banca con effetto dalla annualità di ammortamento successiva alla data dell'estinzione, mentre, per i mutui estinti parzialmente, il contributo si riduce all'importo di ciascuna delle nuove annualità risultanti dal piano di ammortamento redatto sulla base del debito non rimborsato e della residua durata del mutuo.

ART. 13

In caso di definitiva interruzione dei lavori da parte dei beneficiari, la Regione continuerà a corrispondere alla Banca, alle scadenze, le quote del contributo a proprio carico, previa eventuale rideterminazione dell'importo dovuto, in relazione alla minor somma utilizzata dai beneficiari stessi.

A tal fine fanno fede le somme del conto corrente vincolato di cui all'art. 7 della presente convenzione, rese disponibili al beneficiario fino alla data di interruzione dei lavori, nonché gli stati di avanzamento maturati, approvati e liquidati sino all'interruzione.

ART. 14

Le spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico della Banca.

ART. 15

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario alla concessione ed estinzione dei mutui da essa previsti, salvo la facoltà delle parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi.

Il recesso avrà effetto solo per le pratiche in istruttoria e non per quelle relative ai contratti di mutuo già stipulati; a queste ultime continueranno ad applicarsi, fino alla totale estinzione dei finanziamenti, le pattuizioni della presente convenzione.

ART. 16

La presente convenzione viene redatta in tre esemplari; essa è impegnativa per la Banca dal momento della stipula e, per la Regione, dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di approvazione.

REGIONE LAZIO

BANCA

Roma,